

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 15 - Subingresso</p> <p>1. Il trasferimento <i>della gestione o</i> della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.</p> <p>2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.</p> <p>4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.</p> <p>5. La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di</p>	<p>Articolo 15 - Subingresso</p> <p>1. Il trasferimento della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.</p> <p>2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.</p> <p>4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.</p> <p>5. La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di</p>

<p>somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.</p> <p>Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la segnalazione di cui al comma 1 dimostrando l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il possesso dei requisiti.</p> <p>7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.</p> <p>8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.</p> <p>9. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>10. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>11. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto</p>	<p>somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.</p> <p>Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la segnalazione di cui al comma 1 dimostrando l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il possesso dei requisiti.</p> <p>7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.</p> <p>8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.</p> <p>9. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>10. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>11. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto</p>
--	--

<p>ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.</p> <p>12. Per il subingresso nella titolarità di autorizzazioni rilasciate per specifici progetti finalizzati al perseguimento di pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, la SCIA di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione deve contenere il Nulla Osta del Servizio che ha curato l'approvazione del progetto.</p> <p>13. <i>Qualora l'attività di somministrazione risulti svolta su una superficie superiore a 150 metri quadrati, nel caso in cui l'organizzazione dell'attività lo consenta e le attrezzature vengano utilizzate in modo esclusivo, è ammesso l'affidamento di reparto.</i></p> <p>14. <i>L'affidamento di reparto non è configurabile nei casi in cui l'attività principale non sia funzionalmente collegata al reparto oggetto dell'affidamento.</i></p> <p>15. <i>L'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento di reparto è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali e deve essere comprovato l'atto di affidamento del reparto da redigere ai sensi dell'articolo 2556 commi 1 e 2 del Codice Civile.</i></p>	<p>ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.</p> <p>12. Per il subingresso nella titolarità di autorizzazioni rilasciate per specifici progetti finalizzati al perseguimento di pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, la SCIA di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione deve contenere il Nulla Osta del Servizio che ha curato l'approvazione del progetto.</p>
<p>Articolo 16 - Reintestazione dell'autorizzazione</p> <p>1. <i>Al termine del rapporto contrattuale di gestione ovvero in caso di risoluzione di contratto di compravendita di un esercizio il precedente titolare è tenuto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la reintestazione dell'autorizzazione comprovando, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo rientro nel possesso materiale dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.</i></p> <p>2. <i>Qualora la Segnalazione sia carente dei requisiti morali e/o professionali richiesti dalla normativa vigente, o non comprovi l'effettivo rientro nel possesso materiale dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata è adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.</i></p> <p>3. <i>Qualora l'interessato non presenti la segnalazione di cui al precedente comma 1 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla</i></p>	<p>Articolo 16 – Subingresso per affitto d'azienda / affidamento di reparto</p> <p>1. Il trasferimento della gestione del pubblico esercizio comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale, sempre che l'avente causa comprovi, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.</p> <p>2. Il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Subingresso.</p> <p>3. Al termine del rapporto contrattuale di gestione ovvero in caso di risoluzione del contratto di compravendita, il proprietario dell'azienda, qualora intenda esercitare direttamente l'attività,</p>

data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi l'autorizzazione.

4. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia, e le determinazioni amministrative seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adita.

è tenuto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso nell'autorizzazione, comprovando, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo rientro nel possesso materiale dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4. Qualora l'interessato non presenti la segnalazione di cui al precedente comma 3 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi l'autorizzazione.

5. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato o di risoluzione del contratto di vendita / affitto d'azienda ovvero al termine del rapporto contrattuale di gestione, qualora il proprietario intenda vendere o affittare l'azienda, l'impresa acquirente/affittuaria può, senza ulteriori adempimenti, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, purché:

- **attesti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento;**
- **non sia decorso il termine di cui al comma 4.**

6. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni amministrative seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adita.

7. Qualora l'attività di somministrazione risulti svolta su una superficie superiore a 150 metri quadrati, nel caso in cui l'organizzazione dell'attività lo consenta e le attrezzature vengano utilizzate in modo esclusivo, è ammesso l'affidamento di reparto.

8. L'affidamento di reparto non è configurabile nei casi in cui l'attività principale non sia funzionalmente collegata al reparto oggetto dell'affidamento.

9. L'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento di reparto è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata

di Inizio Attività contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali e deve essere comprovato l'atto di affidamento del reparto da redigere ai sensi dell'articolo 2556 commi 1 e 2 del Codice Civile.

DOCUMENTO TECNICO DEL REGOLAMENTO

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>4 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>1. L'ampliamento della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.</p> <p>2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:</p> <p>a) <u>Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i.</u></p> <p>1) Per le attività per il cui insediamento non è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è stabilito sull'intera superficie.</p> <p>2) Per le attività per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata rispetto alla superficie originaria secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:</p>	<p>4 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>1. L'ampliamento della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.</p> <p>2. I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:</p> <p>a) <u>Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i.</u></p> <p>1) Per le attività per il cui insediamento non è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è stabilito sull'intera superficie.</p> <p>2) Per le attività per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata rispetto alla superficie originaria secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:</p>
<p>TABELLA TTUALE</p>	
<p>Esempio di calcolo</p> <p>superficie originaria esistente = mq. 70</p> <p>superficie ampliata = mq. 15</p> <p>superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S)</p> <p>Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:</p> $N = 3 + 0,1 * (S-50)$ <p>Pertanto</p> $N = 3 + 0,1 * (85-50)$ $N = 3 + 0,1 * 35 = 6,5 \text{ numero posti parcheggio.}$ <p>Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione:</p> $6,5 : 85 = X : 15$ <p>per cui $X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147$ da arrotondare a 1,15</p> <p>Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.</p> <p>L'importo dovuto a titolo di monetizzazione è corrisposto secondo quanto indicato ai successivi punti 6 e 6.1</p>	

b) Attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e s.m.i., il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della *sola superficie ampliata mediante l'applicazione della tabella di cui all'allegato B*; tale procedura si applica per un solo ampliamento. Per i successivi ampliamenti si applica il procedimento di cui alla lettera a).

3. La superficie di somministrazione esistente è quella che risulta agli atti d'ufficio. Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i., comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.

La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i..

4. *Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione tramite realizzazione di padiglione, il rilascio del permesso edilizio a titolo precario è subordinato:*

- *al soddisfacimento del requisito relativo al fabbisogno di parcheggi;*
- *alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie totale di somministrazione sia superiore a metri quadrati 250. Lo studio non necessita qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2.*

Dopo la realizzazione del padiglione e prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata, occorre presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ampliamento.

5. Nei casi di ampliamento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di

b) Attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e s.m.i., il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della **proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata al netto della soglia di esclusione, rispetto alla superficie originaria**; tale procedura si applica per un solo ampliamento. Per i successivi ampliamenti si applica il procedimento di cui alla lettera a)

3. La superficie di somministrazione esistente è quella che risulta agli atti d'ufficio. Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i., comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.

La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A", e s.m.i..

4. **soppresso**

5. Nei casi di ampliamento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione. In tali casi alla segnalazione devono essere allegati: 1) dichiarazione attestante il

<p>somministrazione. In tali casi alla segnalazione devono essere allegate: 1) dichiarazione attestante il consenso alla modifica segnalata da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione.</p>	<p>consenso alla modifica segnalata da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione.</p>
	<p>4.1 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE IN PRECARIO EDILIZIO</p> <p>1. Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione mediante strutture realizzate in precario edilizio (padiglioni, cosiddetti P1 e P2), l'esercizio dell'attività è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla presentazione – dopo la realizzazione della struttura e prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata – di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ampliamento; - alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie totale di somministrazione sia superiore a metri quadrati 250. Lo studio non è necessario qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2. <p>2. Per gli ampliamenti realizzati con superfici in precario edilizio, il requisito relativo al fabbisogno parcheggi è determinato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 4.</p> <p>3. Per i padiglioni di tipologia P1, l'importo dell'eventuale monetizzazione del fabbisogno parcheggi è ridotto nella misura del 40%. In tal caso, anche la superficie in ampliamento - che andrà ad incrementare la superficie di somministrazione totale dell'esercizio - sarà ridotta nella medesima misura.</p> <p>4. Per i padiglioni di tipologia P2, l'importo della monetizzazione è calcolato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 4, comma 2.</p>

6.1 - PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE

1. La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i..

2. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, *se superiore all'importo di Euro 1.000,00 (mille/00)* può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione/segnalante sia risultato inadempiente ad un piano di monetizzazione dei parcheggi per altro esercizio, la richiesta di monetizzazione non è accolta se non previo pagamento dell'importo dovuto per il piano per cui è risultato inadempiente.

3. *Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

4. *Qualora l'importo dovuto per il fabbisogno parcheggi superi l'importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), e venga richiesta la rateizzazione: è data facoltà al richiedente di versare in un'unica soluzione la somma eccedente tale importo contestualmente al pagamento della prima rata.*

5. Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale riportante la sede dell'esercizio pubblico.

6. In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione dell'istanza/Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

7. *L'importo di ciascuna rata è definito sulla base della divisione dell'importo dovuto per il*

6.1 - PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE

1. La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i..

2. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni. **Salvo diversa indicazione del richiedente, qualora il piano di pagamento definito sulla base dei periodi di ammortamento previsti dal presente regolamento determini una rata inferiore ad Euro 100,00, si procederà alla rimodulazione della durata del piano fino a raggiungere l'importo della rata non inferiore ad Euro 100,00.** Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione/segnalante sia risultato inadempiente ad un piano di monetizzazione dei parcheggi per altro esercizio, la richiesta di monetizzazione non è accolta se non previo pagamento dell'importo dovuto per il piano per cui è risultato inadempiente.

3. **soppresso**

4. **soppresso**

5. Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale riportante la sede dell'esercizio pubblico.

6. In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione dell'istanza/Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

7. **In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per**

<p><i>numero di rate.</i></p> <p>8. <i>In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.</i></p> <p>9. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>10. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, o di revoca dell'autorizzazione/SCIA, decadono gli effetti dell'autorizzazione/SCIA e l'importo dovuto per la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi è calcolato in proporzione agli importi da corrispondere fino alla data di ricevimento o conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione della cessazione o dalla data in cui maturano gli effetti della decadenza.</p> <p>11. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sono da corrispondere gli importi dovuti.</p> <p>12. Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie.</p> <p>Le rimanenti rate saranno paramtrate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di riduzione secondo il seguente esempio di calcolo:</p>	<p>la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.</p> <p>8. In caso di rateizzazione con cadenza mensile, l'importo dovuto per la prima rata – con scadenza fissata a non meno di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza – sarà pari a tre rate.</p> <p>9. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>10. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, o di revoca dell'autorizzazione/SCIA, decadono gli effetti dell'autorizzazione/SCIA e l'importo dovuto per la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi è calcolato in proporzione agli importi da corrispondere fino alla data di ricevimento o conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione della cessazione o dalla data in cui maturano gli effetti della decadenza.</p> <p>11. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sono da corrispondere gli importi dovuti.</p> <p>12. Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie.</p> <p>Le rimanenti rate saranno paramtrate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di riduzione secondo il seguente esempio di calcolo:</p>
TABELLA ATTUALE	

Piano di pagamento rateizzazione monetizzazione parcheggi			
Mov	Scadenza	Rata riferita all'importo di Euro 15.444,00	Rata riferita all'importo di Euro 9.000,00
		Importo: - da corrispondere in seguito all'apertura dell'attività: Euro 15.444,00 - da corrispondere in riferimento alla superficie dell'esercizio dopo la riduzione: Euro 9.000,00	
		Rate: 5	
		Periodicità: ANNUALE	
		Tasso: 1% (Decreto del Ministero del Tesoro 4 dicembre 2009)	
1	05.10.2010	3.182,08	
2	05.10.2011	3.182,08	
3	05.10.2012		1.854,36
4	05.10.2013		1.854,36
5	05.10.2014		1.854,36

	<p>13. In caso di presentazione della SCIA di riduzione della superficie di somministrazione o della comunicazione di cessazione dell'attività successivamente alla data di notifica del piano di pagamento, fino alla scadenza della prima rata, è comunque dovuto il corrispettivo di due rate calcolate su base mensile per un periodo di 5 anni ovvero di 7 anni in presenza dei requisiti di qualità di cui all'art. 11 bis.</p>
<p>6.2 - CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE</p> <p>1. Gli importi della monetizzazione, come stabiliti al punto 6, sono ridotti come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 20% qualora per i locali in cui si intende insediare o trasferire l'attività di somministrazione, ovvero si intende ampliare la superficie di somministrazione, vengano effettuate opere edilizie finalizzate a rendere il/i locale/i conforme/i al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche senza alcuna deroga, "inteso come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4" ed i servizi igienici risultino con ingresso all'interno dell'esercizio. <p>2. Il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere comprovato mediante <i>asseverazione tecnica</i> riportante gli estremi della ricevuta di presentazione della correlativa pratica edilizia presentata, e <i>documentazione fotografica</i>. La pratica edilizia deve essere riferita ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve risultare presentata in data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede, in caso contrario, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi applicato per la precedente sede dell'attività.</p> <p>4. Nel caso di cambio di tipologia sanitaria dell'attività devono sussistere le condizioni indicate al</p>	<p>6.2 - CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE</p> <p>1. Gli importi della monetizzazione, come stabiliti al punto 6, sono ridotti come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 20% qualora per i locali in cui si intende insediare o trasferire l'attività di somministrazione, ovvero si intende ampliare la superficie di somministrazione, vengano effettuate opere edilizie finalizzate a rendere il/i locale/i conforme/i al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche senza alcuna deroga, "inteso come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4" ed i servizi igienici risultino con ingresso all'interno dell'esercizio. <p>2. Il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere comprovato mediante dichiarazione riportante gli estremi della ricevuta di presentazione della correlativa pratica edilizia presentata. La pratica edilizia deve essere riferita ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve risultare presentata in data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede, in caso contrario, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi applicato per la precedente sede dell'attività.</p> <p>4. Nel caso di cambio di tipologia sanitaria dell'attività devono sussistere le condizioni indicate al</p>

<p>comma 1, in caso contrario , fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi.</p>	<p>comma 1, in caso contrario , fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi.</p>
<p>7 - SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors).</p> <p>2. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sguinci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione) occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a costruire, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.</p> <p>3. <i>Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi è altresì esclusa dal calcolo della superficie, l'area dei corridoi/disimpegni fisicamente delimitati a favore dei servizi igienici per un'ampiezza non superiore a metri 1,20. Tale area non può essere utilizzata per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione.</i></p>	<p>7 - SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors).</p> <p>2. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sguinci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione) occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a costruire, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.</p> <p>3. Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi sono escluse dal calcolo della superficie di somministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area dei corridoi/disimpegni fisicamente delimitati a favore dei servizi igienici per un'ampiezza non superiore a metri 1,20; - le aree ludico/ricreative riservate ai bambini, opportunamente delimitate e segnalate, non utilizzabili come transito tra locali destinati alla somministrazione; - l'eventuale porzione del banco o del retrobanco, opportunamente attrezzata come area da riservare alla preparazione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, in cui non siano

<p>4. Qualora l'esercizio sia disposto su più livelli collegati da scala interna, il computo della superficie esclude la proiezione in pianta della scala per ogni livello.</p> <p>5. Qualora contestualmente alla presentazione della SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione vengano installati apparecchi da gioco - nei limiti e prescrizioni previsti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno dei parcheggi.</p>	<p>presenti dotazioni tipiche della somministrazione (macchina del caffè, spillatrice, ecc.) e il cui accesso sia impedito agli avventori, anche mediante l'ausilio di elementi separatori.</p> <p>Suddette aree non possono essere utilizzate per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione e devono essere comprovate allegando all'istanza idonea documentazione fotografica.</p> <p>4. Qualora l'esercizio sia disposto su più livelli collegati da scala interna, il computo della superficie esclude la proiezione in pianta della scala per ogni livello.</p> <p>5. Qualora contestualmente alla presentazione della SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione vengano installati apparecchi da gioco - nei limiti e prescrizioni previsti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno dei parcheggi</p>
<p>10 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE</p> <p>1. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda ovvero nel caso di affitto d'azienda, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA all'avente causa è subordinato all'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi.</p> <p>2. Nel caso di subingresso in un'attività per la quale è in corso il procedimento di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione, i termini di conclusione del procedimento di subingresso decorrono dalla data di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'attività del dante causa oggetto del subingresso.</p> <p>3. Qualora il procedimento del dante causa sia concluso con esito negativo il procedimento di subingresso è concluso con l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.</p>	<p>10 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE</p> <p>1. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda ovvero nel caso di affitto d'azienda, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA all'avente causa è subordinato al pagamento dell'eventuale importo dovuto a titolo di monetizzazione dei parcheggi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dirigenziale.</p> <p>2. Nel caso di subingresso in un'attività per la quale è in corso il procedimento di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione, i termini di conclusione del procedimento di subingresso decorrono dalla data di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'attività del dante causa oggetto del subingresso.</p> <p>3. Qualora il procedimento del dante causa sia concluso con esito negativo il procedimento di subingresso è concluso con l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.</p>

**12 - PROGRAMMAZIONE DEGLI
INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI
CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE
COLLEGATE AL TRAFFICO,
INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ
DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL
TERRITORIO**

1. In applicazione dell'articolo 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e s.m.i., dell'articolo 64 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. nonché dell'articolo 31 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le seguenti aree:

- 1) *nell'area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: via Giolitti, via delle Rosine, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo, via Verdi, via Roero di Cortanze, corso San Maurizio, via Montebello, largo Montebello, via Montebello, corso Regina Margherita (civici dispari), via Bava, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, lungo Po Diaz, l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 50. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA (ALLEGATA TAVOLA 3);*
- 2) *nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Galliari su entrambi i fronti, via Madama Cristina, corso Marconi, via Nizza, l'apertura*

**12 - PROGRAMMAZIONE DEGLI
INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI
CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE
COLLEGATE AL TRAFFICO,
INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ
DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL
TERRITORIO**

1. In applicazione dell'articolo 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, "allegato A" e s.m.i., dell'articolo 64 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. nonché dell'articolo 31 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le seguenti aree:

- 1) **l'area delimitata dalle seguenti vie: Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - all. 1);**
 - 2) **nell'area delimitata dalle seguenti vie: Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - all. 2)**
 - 3) **nell'area delimitata dalle seguenti vie: Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - all. 3)**
 - 4) **nell'area delimitata dalle seguenti vie: Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - all. 4).**
- Nelle aree di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri**

dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 50. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA.

Le vie: via Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza, devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta area. (ALLEGATA TAVOLA 4).

2. Al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è vietato consumare in luogo pubblico bevande in contenitori di vetro ed in lattine all'esterno dei locali/dehors.

3. Nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è ammessa l'apertura di esercizi pubblici aventi una superficie di somministrazione anche inferiore a metri quadrati 50 di tipologia sanitaria "1" complementare ad attività artigianali esclusive di pasticceria e/o gelateria. L'apertura è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio dalle ore 06.00 alle ore 23.00. L'autorizzazione è soggetta a decadenza in caso di cessazione dell'attività artigianale di pasticceria e/o gelateria.

4. Al fine di favorire la delocalizzazione degli esercizi ubicati nelle aree di cui ai punti 1) e 2) è ammesso il trasferimento nelle restanti aree del territorio urbano. In tal caso il requisito del fabbisogno dei parcheggi si intende soddisfatto per la superficie di somministrazione corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In caso di ampliamento il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento.

5. Nelle aree di cui ai punti 1) e 2) potrà essere riconosciuto un Piano di Qualificazione Urbana (PQU).

quadrati 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 50. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA.

2. Al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è vietato consumare in luogo pubblico bevande in contenitori di vetro ed in lattine all'esterno dei locali/dehors.

3. Nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è ammessa l'apertura di esercizi pubblici aventi una superficie di somministrazione anche inferiore a metri quadrati 50 di tipologia sanitaria "1" complementare ad attività artigianali esclusive di pasticceria e/o gelateria. L'apertura è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio dalle ore 06.00 alle ore 23.00. L'autorizzazione è soggetta a decadenza in caso di cessazione dell'attività artigianale di pasticceria e/o gelateria.

4. Al fine di favorire la delocalizzazione degli esercizi ubicati nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è ammesso il trasferimento nelle restanti aree del territorio urbano. In tal caso il requisito del fabbisogno dei parcheggi si intende soddisfatto per la superficie di somministrazione corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In caso di ampliamento il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento.

5. Nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4)) potrà essere riconosciuto un Piano di Qualificazione Urbana (PQU).

13 - ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA E VALUTAZIONE TECNICA DELLE SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. *Lo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti è rappresentato da una dichiarazione di conformità tecnica a firma di un tecnico abilitato e dell'interessato contenuta nella modulistica in uso e dagli opportuni elaborati progettuali e allegati richiesti, che asseveri il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.*
2. *La dichiarazione di conformità tecnica di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla domanda/SCIA di apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La carenza di tale documentazione costituisce causa di inammissibilità della pratica.*
3. *La dichiarazione di conformità tecnica di cui al comma 1 deve essere presentata anche nei casi di variazione della tipologia sanitaria svolta in seguito a modifica che non comporta ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione.*
4. *Qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'attività deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.*
5. *La dimostrazione asseverata relativa ai requisiti richiesti dal cosiddetto stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, come richiesti dagli indirizzi regionali approvati con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, afferiscono all'eventuale procedimento edilizio attivato per l'insediamento dell'esercizio. L'asseverazione della conformità del locale alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche deve attestare il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città, relativamente al solo accesso al locale potrà essere ammessa l'accessibilità condizionata.*

13 - VALUTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. **Qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'attività deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.**
2. **Con la dichiarazione di conformità del locale alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria si attesta il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città in materia di superamento delle barriere architettoniche. Relativamente al solo accesso al locale, con provvedimento dirigenziale potrà essere ammessa l'accessibilità condizionata. L'istanza di deroga dovrà essere trasmessa allo Sportello per l'Edilizia, prima o contestualmente alla presentazione della pratica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.**
3. **Per gli esercizi pubblici con superficie di somministrazione superiore a 250 mq, ad esclusione di quelli ubicati negli addensamenti A1 e A2, occorre presentare uno studio di impatto sulla viabilità da redigersi secondo le specifiche previste dalla D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268.**